

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con esposto del 12 novembre 2003 C.J. ha segnalato ai consigli degli ordini degli avvocati di Trieste e di Vicenza che: a) l'avv. D.L.U., del foro di Vicenza, incaricato di richiedere il risarcimento dei gravi danni subiti nel 1991 a causa di un incidente stradale, nel 1998 aveva trattenuto la somma di L. 75.000.000, pari al 30% della provvisoria di L. 250.000.000 liquidata dal tribunale di Trento; b) nel 2000 essa esponente aveva versato un ulteriore compenso di L. 109.663.112, a seguito della liquidazione della somma complessiva di L. 929.498.997 e tra il maggio e il luglio 2001 aveva corrisposto anche la somma di L. 137.975.000, parte in contanti e parte in assegni bancari; c) all'esito del giudizio d'appello concluso con sentenza della corte d'appello di Trento del 14 maggio 2003, che ha liquidato un ulteriore somma di L. 56.000.000, l'avv. D.L. aveva trattenuto tale somma e il 26 settembre 2003 l'aveva versata in un libretto di deposito postale a lui intestato, costringendola a rivolgersi ad altro professionista legale per recuperarla. L'ordine degli avvocati di Vicenza ha aperto procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. D.L. contestandogli di essere venuto meno ai doveri di probità, dignità, decoro, puntualità e diligenza nella gestione del denaro altrui e al dovere di non richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta, anche stipulando un patto di quota lite, violando altresì il dovere di provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti testi e acquisiti documenti, il consiglio dell'ordine, con provvedimento del 17 gennaio 2007, ha irrogato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi. Il consiglio nazionale forense, con decisione depositata il 9 giugno 2008, in parziale riforma del provvedimento del consiglio dell'ordine locale, ha dichiarato prescritto l'illecito disciplinare limitatamente alla violazione dei doveri previdenziali e tributari relativi ai compensi ricevuti nel 1998 e ha conseguentemente ridotto la sanzione alla sospensione per mesi cinque. Il consiglio nazionale ha affermato che: - è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 38, 45, 48, 49 e 50, e del R.D. n. 37 del 1935, art. 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, con riferimento all'art. 111 Cost., per violazione dei principi del giusto processo, e, in particolare dell'imparzialità e della terzietà del Giudice, sia per la genericità del richiamo al parametro costituzionale, sia perchè il procedimento disciplinare davanti ai consigli dell'Ordine locali ha natura amministrativa; la citazione per il procedimento disciplinare non è nulla per omessa indicazione degli addebiti e/o delle norme disciplinari violate, perchè l'avviso di fissazione della seduta del consiglio dell'ordine ha fatto rinvio all'atto di contestazione degli addebiti, mentre la precisa indicazione delle norme deontologiche violate non è necessaria, essendo sufficiente richiamare anche concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività e, comunque, l'incolpato si è adeguatamente difeso nel merito; è pacifico e documentalmente provato che sul conto dell'incolpato sono stati accreditati Euro 34.449,45, il 12 agosto 2003, ed Euro 9.748,05, il 12 settembre 2003 e che tali somme, di pertinenza della C., sono state alla stessa consegnate solo il 18 dicembre dello stesso anno e pertanto sono state trattenute oltre il tempo

strettamente necessario, non essendo in senso contrario rilevante che il 26 settembre 2003 siano state versate su un libretto di deposito postale intestato all'incolpato, che, anche in mancanza della conoscenza delle coordinate bancarie della cliente, avrebbe potuto farle pervenire le somme con altre modalità; il consiglio dell'ordine ha correttamente ritenuto provata la corresponsione delle somme indicate dalla C., non solo sulla base delle dichiarazioni della stessa ma tenendo presente un'ampia documentazione contabile; del pari corretta è l'affermazione dell'esistenza della prova dell'incasso di alcuni assegni tramite il figlio dell'incolpato, avv. D.L.G., notoriamente collaboratore dello studio del padre e interessato alla trattazione delle cause della C.; - non sussiste immutazione del fatto contestato per avere il consiglio dell'ordine ritenuto che i compensi incassati sono eccessivi e sproporzionati, a fronte di una contestazione che faceva riferimento a compensi pari al 24% del liquidato, perchè anche il capo d'incolpazione si riferisce solo a "compensi sproporzionati"; le somme riscosse, sono pari a Euro 166.628,68, (e non ad Euro 89.245,45, come sostenuto dall'incolpato) e pertanto pur sempre eccessive rispetto alla somma di Euro 130.402,82, che lo stesso avv. D.L. indica come dovuta sulla base del raddoppio degli onorari per il particolare impegno profuso perchè, dovendo escludersi il raddoppio degli onorari in quanto la vicenda non presentava particolari aspetti problematici come dimostra la comparsa conclusionale nella quale si fa applicazione dei consueti istituti giuridici e di collaudati modelli risarcitori, dagli stessi conteggi dell'incolpato risulta che il compenso legittimamente spettategli è di Euro 86.015,15; non è stata fornita la prova di un accordo con il cliente avente ad oggetto la corresponsione delle somme superiori a quelle dovute; l'illecito disciplinare relativo all'omessa fatturazione di somme effettivamente percepito non è unitario, ma si articola in tanti illeciti quante sono le omesse fatturazioni e, pertanto, è prescritto l'illecito relativo all'omessa fatturazione di L. 49.951.800, incassate nel 1998, ma non quello relativo ad omesse fatturazioni di L. 100.000.000, ricevute il 16 maggio 2001 e di L. 15.000.000, incassate nel luglio 2001, perchè la prescrizione non era ancora maturata alla data della delibera di promovimento del giudizio disciplinare adottata il 2 maggio 2006 (come risulta dal riferimento a tale data contenuto nell'avviso di fissazione dell'udienza emesso il 16 maggio successivo e notificato il 19 maggio 2006).

Avverso la decisione del consiglio nazionale forense l'avv. D. L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati con memoria, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le censure che il ricorrente muove alla decisione impugnata possono essere così sintetizzate: 1) incostituzionalità del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 38, 45, 48, 49 e 50, e del R.D. n. 37 del 1935, artt. 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, con riferimento all'art. 111 Cost., perchè il procedimento disciplinare davanti ai consigli dell'ordine ha natura giurisdizionale e non amministrativa, come sarebbe dimostrato dall'intervento facoltativo del P.M. dall'applicazione analogica delle norme del c.p.c., (in particolare della disciplina della ricusazione e dell'accompagnamento coattivo dei testi che hanno il dovere, penalmente sanzionato, di dire il vero), dal potere di impugnazione davanti al consiglio nazionale forense, che ha pacificamente natura

giurisdizionale, e dal testo del R.D. n. 37 del 1934, art. 47, comma 3, e art. 48, e art. 49, comma 3, e art. 53, nei quali si fa riferimento al "giudizio" disciplinare; in via subordinata illegittimità costituzione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 48, e del R.D. n. 37 del 1935, artt. 48, 49 e 55, nella parte in cui riconoscono valore di prova alle testimonianze assunte davanti al consiglio dell'ordine, con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., (primo motivo); 2) irrilevanza del rinvio dell'atto di citazione a giudizio all'atto di comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto anche in tale atto manca l'indicazione delle norme disciplinari asseritamente violate e, comunque, immutazione del fatto sul quale è avvenuta la decisione (pagamento di compensi manifestamente sproporzionati) rispetto a quello contestato (pagamento di somme pari al 24 % del liquidato), (secondo motivo); 3) difetto di motivazione del rigetto della censura relativa all'omessa indicazione delle norme deontologiche violate (terzo motivo); 4) violazione degli artt. 2721 e 2736 c.c., per avere la decisione impugnata ritenuto provati pagamenti sulla base di testimonianze contraddittorie e inattendibili perchè provenienti da soggetti interessati o di circostanze equivoche, come il prelevamento di somme da parte delle C. negli stessi giorni dei pagamenti, e non di documenti (quarto motivo); 5) violazione del principio di cui all'art. 2233 c.c., per avere il Consiglio nazionale forense omesso di valutare che lo spontaneo pagamento dei compensi di una somma rientrante nei massimi previsti dalla tariffa forense (che prevede che possano giungere fino al quadruplo in considerazione dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dal cliente) costituisce un accordo lecito tra il cliente e il professionista (quinto motivo); 6) mancata applicazione della disciplina più favorevole derivante dall'abolizione legislativa del divieto di patto di quota lite (sesto motivo); 7) erronea applicazione della disciplina della prescrizione dell'illecito disciplinare in quanto il termine relativo è interrotto non dalla semplice emissione dell'atto di rinvio a giudizio (del quale, peraltro, manca la data certa) ma dalla notifica dell'atto stesso (settimo motivo). Il ricorrente chiede anche che l'esecutività della decisione impugnata sia sospesa, sia per la fondatezza delle censure che, in considerazione anche dell'età del ricorrente (settantanove anni), per le ripercussioni dell'esecuzione sulla sua salute psico - fisica. 2. Il ricorso non può essere accolto. Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate, come questa corte ha già avuto più volte occasione di affermare (Cass. n. 6213/2005, 1229/2004, 6406/2004, 10688/2202) in quanto, come è orientamento pacifico, i procedimenti disciplinari avanti al consiglio dell'ordine hanno carattere amministrativo, nè il ricorrente ha indicato argomenti idonei a mettere in discussione tale orientamento. Quanto alle ulteriori censure, si osserva: a) la decisione impugnata, avendo accertato che l'incolpato si è adeguatamente difeso nel merito delle contestazioni formulate nell'avviso dell'udienza davanti al consiglio dell'ordine mediante rinvio all'atto di promovimento del procedimento, ha fatto corretta applicazione dell'orientamento pacifico secondo cui nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti integranti l'illecito, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, in quanto, da un lato, è sufficiente che l'incolpato, con la

lettura dell'imputazione contenente la chiara contestazione dei fatti addebitatigli, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, e, dall'altro, che la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività (Cass. n. 17827/2007, 1229/2004, 10842/2003, 506/2000, 793/1999, 1342/1998, 8482/1994 nonché Cass. n. 37/2007, 6766/2003 e 269/1993, per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme dell'ordinamento professionale forense nella parte in cui omettono di richiedere una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale); b) l'indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va fatta alla stregua di un confronto meramente formale, dovendosi piuttosto dare rilievo all'iter del procedimento e alla possibilità che l'incolpato abbia avuto conoscenza dell'addebito e di disculparsi (Cass. n. 17827/2007, 5038/2004, 10014/2001, 289/2000), e, comunque, il consiglio nazionale forense ha insindacabilmente accertato che il capo d'incolpazione faceva generico riferimento alla percezione di compensi sproporzionati rispetto all'attività svolta e non a una precisa entità pari al 24% delle somme liquidate; c) essendo l'oggetto del contendere costituito dall'accertamento dell'entità delle somme corrisposte a titolo di compenso professionale e non dalla valutazione dell'effetto estintivo delle obbligazioni nascenti dal contratto d'opera ricollegato al pagamento, l'accertamento poteva essere svolto facendo ricorso a qualsiasi mezzo di prova, ferma l'insindacabile valutazione del Giudice del merito in ordine alle prove raccolte, in quanto motivata in modo corretto ed esauriente; d) il consiglio nazionale forense ha escluso che il compenso professionale dell'incolpato potesse essere raddoppiato in considerazione della particolare importanza della causa con accertamento di fatto, relativamente alla sussistenza del presupposto indicato, insindacabile in questa sede perchè congruamente motivato; e) è inammissibile la censura relativa all'esclusione, per difetto di prova, dell'accordo delle parti in ordine alla misura del compenso e, pertanto, rimane assorbita la censura con la quale si lamenta l'omessa applicazione della norma successiva più favorevole che ha abolito il divieto di patto di quota lite; f) poichè in tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, il compimento di atti propulsivi del procedimento, tra i quali deve comprendersi la delibera di rinvio a giudizio dell'incolpato è idonea a determinare l'interruzione della prescrizione dell'azione, R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 51, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista (Cass. n. 12176/2002, 5072/2003) correttamente la decisione impugnata ha individuato la data dell'interruzione della prescrizione in quella di emissione della delibera di rinvio a giudizio, non potendo censurarsi in questa sede, in quanto attinente all'accertamento di fatto, l'individuazione di tale data. L'istanza di sospensione dell'esecutività della decisione del consiglio nazionale forense non può essere accolta per difetto di fondatezza dei motivi dedotti. Il ricorso, in conclusione deve essere rigettato. Nulla sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 4 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2008